

STATUTO

PRIMO INCONTRO DI RAGGIO ROSA & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
VIA ROSSILLI 11

Numero REA: NA - 833115

Codice fiscale: 06701241215

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n.84088	Raccolta n.12239
	Atto costitutivo di società in accomandita semplice - impresa	
	sociale -	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di luglio	
	(15-7-2010)	
	In Marigliano nel mio studio in via Montagna n.5.	
	Innanzi a me avv.Giuseppe Lallo,notaio in Marigliano,iscritto	
	presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli	
	Torre Annunziata e Nola, si sono costituite:	
	- Raggio Rosa, nata a San Giuseppe Vesuviano il 2 luglio 1976	
	ed ivi residente alla via Ceci n.4, codice fiscale RGG RSO	
	76L42 H931J	
	- Auriemma Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano il 10 febbra-	
	io 1969 ed ivi residente alla via Giuseppe Ammendola n.109/4,	
	codice fiscale RMM MRA 69B50 H931P.	
	Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, convengono e stipulano quanto segue.	
	Art.1) Tra Raggio Rosa ed Auriemma Maria è costituita la so-	
	cietà in accomandita semplice,impresa sociale,sotto la	
	denominazione:	
	"PRIMO INCONTRO di Raggio Rosa & C. s.a.s. impresa sociale",	
	della quale socia accomandataria è Raggio Rosa e socia acco-	
	mandante è Auriemma Maria.	
	PATTI SOCIALI	

	Art.2) La società ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla	
	via Rossilli n.11. Potrà istituire sia nel territorio nazio-	
	nale che all'Estero, filiali, succursali e sedi secondarie e	
	di sopprimerle.	
	Art.3) La società, che non ha scopo di lucro, ha come fina-	
	lità:	
	- lo svolgimento delle prestazioni educative dell'infanzia e	
	della gioventù e di quelle educative e formative di ogni ge-	
	nere e specie (così come previsto dalla Legge 28 marzo 2003	
	n.53 e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito	
	della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia, a	
	mezzo della gestione di scuole che assicurino agli alunni un	
	trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni	
	delle scuole statali, nell'osservanza delle norme di legge in	
	materia;	
	- la promozione, l'istituzione e la gestione di centri e di	
	istituti didattici educativi, sportivi, culturali e simili;	
	- la gestione di servizi di mensa e refettorio degli allievi;	
	- la gestione di servizi di trasporto degli alunni da e al	
	loro domicilio;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobilia-	
	ri e commerciali, ivi comprese la stipula di contratti di	
	leasing passivo, l'assunzione di finanziamenti, di mutui e la	
	prestazione di ipoteche e di fidejussioni, di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione, che si rendessero utili o ne-	
	cessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art.4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. Alla	
	scadenza il contratto si intenderà tacitamente prorogato per	
	la durata di due anni e poi ancora di due anni in due anni,	
	qualora sei mesi prima della scadenza non venga data disdetta	
	da un socio all'altro mediante lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno.	
	Art.5) Le modalità di ammissione e di esclusione dei soci,	
	nonchè la disciplina del rapporto sociale sono regolate se-	
	condo il principio di non discriminazione e comunque ai sensi	
	dell'art.9 del D.Lgs. n.155 del 2006.	
	Art.6) Il capitale sociale é fissato in euro 10.000,00 (euro	
	diecimila/00) e viene assunto dalla socia Raggio Rosa per una	
	quota di euro 500,00 (euro cinquecento/00) pari al 5% (cinque	
	per cento) del capitale sociale e dalla socia Auriemma Maria	
	per una quota di euro 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00)	
	pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale.	
	Le socie danno atto che la quota della socia Raggio Rosa vie-	
	ne dalla medesima assunta, sottoscritta e versata in contanti	
	nelle casse sociali.	
	La socia Auriemma Maria, iscritta nel Registro delle Imprese	
	di Napoli (R.E.A.n.832508), a copertura ed a completa libera-	
	zione della detta quota da lei assunta di euro 9.500,00 (euro	
	novemilacinquecento/00) con il presente atto, conferisce con	

	effetti immediati nella costituenda società per la quale ac-	
	cetta l'altra socia, l'azienda di sua proprietà avente ad og-	
	getto l'attività di scuola dell'infanzia (materna) ricono-	
	sciuta paritaria con Decreto n.129/M rilasciato in data 7	
	gennaio 2004 dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Campania - area parità scolastica ai sensi	
	della legge n.62/2000 a decorrere dall'anno scolastico	
	2003/2004 esercitata in San Giuseppe Vesuviano alla via Ros-	
	silli n.11, nonchè di certificato igienico sanitario n.79/95	
	rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale di San Giuseppe Vesu-	
	viano in data 3 luglio 1995.	
	Il valore attribuito ai beni aziendali risulta dall'elenco	
	dei beni di seguito riportato che i sottoscritti espressamen-	
	te accettano:	
	- n.8 banchetti, n.30 sedie, n.2 cattedre,	
	- n.2 armadietti, n.5 panche mensa, cucina,	
	- n.3 giostrine	Euro 3.000,00
	- avviamento	Euro 6.500,00
	Totale -----Euro	9.500,00
	Tale conferimento viene fatto ed accettato per un valore di	
	euro 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00), come innanzi spe-	
	cificato.	
	Il capitale sociale può essere aumentato solo con il consenso	
	di tutti i soci, qualora i soci per agevolare il conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale mettessero a disposizione della so-	

	cietà altri mezzi finanziari ed altre somme di danaro che ri-	
	marranno improduttivi di interessi.	
	Art.7) La socia conferente garantisce la piena titolarità e	
	disponibilità dell'azienda conferita e la libertà della mede-	
	sima da sequestri, pegni, pignoramenti e vincoli comunque	
	pregiudizievoli, nonchè la immunità dei beni che la compongo-	
	no da vizi che li rendano non idonei all'uso.	
	Art.8) La socia conferente presta sin d'ora il suo consenso	
	alla voltura, a favore della costituita società del menziona-	
	to provvedimento e di qualsiasi altra autorizzazione sia ri-	
	chiesta dalle norme vigenti per l'esercizio dell'azienda con-	
	ferita.	
	Art.9) La gestione e l'amministrazione sia ordinaria che	
	straordinaria della società spettano alla socia accomandata-	
	ria Raggio Rosa, la quale all'uopo è investita della firma	
	sociale e della rappresentanza della società di fronte a ter-	
	zi ed in giudizio.	
	L'amministratrice può compiere tutte le operazioni e gli atti	
	necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	Art.10) In caso di modifica dell'amministrazione:	
	a) la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche	
	sociali è regolata dall'art.8) del D.Lgs. n.155 del 2006,	
	fatta salva la disciplina inderogabile di legge;	
	b) coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere i	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza	

	quali:	
	- l'assenza di condanna penali,	
	- la comprovata esperienza nel settore dell'istruzione e dell'educazione;	
	- non siano nominati da imprese private con finalità lucrative e nelle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni.	
	Art.11) L'impresa sociale in oggetto si impegna ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione affinché coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera nell'impresa stessa, nonché i destinatari dell'attività possano esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantomeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	Art.12) Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai contratti o accordi collettivi applicabili.	
	Art.13) Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2010 e i successivi, di seguito, il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art.14) La socia accomandataria, Raggio Rosa, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio è tenuta a redigere il bilancio da sottoporre alla socia accomandante Auriemma Maria.	

	La socia accomandante può peraltro, sia direttamente sia a	
	mezzo di mandatario speciale, richiedere la presentazione di	
	un rendiconto anche nel corso dell'esercizio. E' altresì fa-	
	coltà dell'accomandante compiere atti di ispezione e di sor-	
	veglianza ai sensi dell'art.2320 c.c..	
	Art.15) E' vietata la distribuzione,anche in forma indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione comunque denominati,nonchè di	
	fondi e riserve in favore di amministratori,soci,partecipan-	
	ti,lavoratori o eventuali collaboratori.A tal uopo si consi-	
	derano distribuzione degli utili le ipotesi indicate dalle	
	lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.Lgs n.115 del 2006.	
	Art.16) Le quote sia della socia accomandante sia della socia	
	accomandataria sono trasferibili per atto tra vivi, solo con	
	il consenso di tutti i soci.E' comunque riservato a tutti i	
	soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote pos-	
	sedute,a parità di prezzo e di tutte le altre condizioni.	
	Art.17) Nel caso di impossibilità fisica o giuridica che im-	
	pedisca alla socia accomandataria di svolgere la propria at-	
	tività si provvederà a nominare, entro il termine di sei me-	
	si, un nuovo socio accomandatario.	
	Art.18) In caso di recesso nonchè nelle ipotesi di esclusione	
	di cui agli artt.2286 e 2288 c.c. e di decesso, la liquida-	
	zione della quota dovrà avvenire sulla base di un bilancio da	
	compilarsi in contraddittorio tra le parti e che accerti la	
	situazione patrimoniale della società alla data del recesso,	

	dell'esclusione o del decesso, tenendo conto del valore ef-	
	fettivo dei beni, dell'avviamento e delle operazioni e dei	
	rapporti in corso.	
	Art.19) Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione	
	devono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza	
	di scopo di lucro da parte dei soggetti risultanti dagli atti	
	posti in essere.	
	Art.20) La cessione dell'azienda deve essere realizzata in	
	modo da garantire il proseguimento da parte del cessionario	
	della finalità di cui all'art.3) dei presenti patti sociali.	
	Art.21) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi	
	causa, allo scioglimento, la liquidazione della società è af-	
	fidata alla socia accomandataria.	
	Il patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi dell'art.13,	
	c.3, del D.Lgs.n.115 del 2006 ad organizzazioni non lucrative	
	di utilità sociale, associazioni, comitati fondazioni oppure	
	enti ecclesiastici.	
	Art.22) Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tro-	
	vano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle	
	leggi speciali in tema di società in accomandita semplice ed	
	in particolare dal D.Lgs. n.115 del 2006.	
	Le costituite dichiarano inoltre di volersi avvalere del re-	
	gime fiscale di cui all'art.176 primo comma del DPR 917/86.	
	Art.23) Le spese del presente atto definite in circa in euro	
	millecinquecento/00 sono a carico della società.	

10 di 10